

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 10 novembre 1999

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Disposizione derogatoria per gli anni di contribuzione 2000 e 2001

¹ In deroga agli articoli 22 capoverso 1 e 29 capoverso 1, il contributo annuo per il periodo di contribuzione 2000/2001 è stabilito separatamente per ognuno degli anni di contribuzione.

² La decisione di fissazione dei contributi per il 2001 non sarà presa prima del 1° gennaio 2001.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

10 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
Il cancelliere della Confederazione, François Couchebin

1685

¹ RS 831.101